

Tribunale di Mantova, Sent. 9 marzo 2023. Giudice delegato: BERNARDI


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

- letta l'istanza di proroga delle misure protettive presentata ex art. 19 CCI, in data 7 -3-2023, da B. S. (C.F.: ...) nell'ambito del procedimento n. 5244/22 R.G. Vol. così provvede:
- visto il proprio decreto emesso il 20-12-2023 di conferma, per la durata di 120 giorni (decorrenti dal 17-11-2022) e nei confronti di tutti i creditori, delle misure di protezione assunte con decreto del 21-11-2022;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- ritenuto di condividere l'orientamento secondo cui la domanda di proroga delle misure protettive non impone la convocazione dei creditori, stante il diverso tenore del comma 5 dell'art. 19 co. 5 CCI rispetto ai precedenti commi 4 e 6 (cfr. Trib. Avellino 7-12-2022; Trib. Modena 1-12-2022);
- esaminata la relazione della professionista designata ex art. 12 D.Lgs. n. 14 del 2019, dott. S. G., la quale con relazione del 7-3-2023, ha motivatamente espresso parere favorevole alla proroga delle misure protettive, dando atto che le trattative con i creditori sono in corso, che l'arresto della procedura avrebbe conseguenze dannose per la massa dei creditori e che è praticabile il risanamento dell'impresa anche in via indiretta, in conformità di quanto previsto dal punto 6.4. della sezione III del D.Dirett. 28 settembre 2021;
- considerato che per la proroga delle misure protettive è necessaria la permanenza a) del *fumus boni iuris* inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento



aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio, b) del periculum in mora da individuarsi nel pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed infine c) che siano progredite le iniziative finalizzate al risanamento aziendale;

- osservato che permangono le ragioni che avevano giustificato con Provvy. del 20 dicembre 2023 la conferma delle misure protettive e, in particolare, la possibilità dell'intervento finanziario di un terzo ovvero di una cessione dell'azienda e la esistenza di serie trattative con i creditori come anche dimostrato dalla lettera di intenti del maggiore creditore R. ,, s.r.l. del 6-3-2013;

- rilevato, in aggiunta, che l'esperta ha attestato che, successivamente rispetto all'emissione del decreto del 20-12-2022, la Regione Lombardia ha concesso la proroga di otto mesi per terminare i lavori (di ultimazione della stalla) previsti dal PSR con possibilità quindi che venga percepito il contributo previsto e che la società R. ... s.r.l. si è resa disponibile a reperire il finanziamento necessario a tale scopo, circostanza anche questa di notevole rilevanza in vista del raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

- considerato che l'avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive e/o cautelari pregiudicherebbero irreparabilmente le articolate iniziative (aziendali e finanziarie) in corso finalizzate al risanamento dell'impresa;

- osservato che la proroga delle misure non pregiudica in modo significativo gli interessi dei creditori ma anzi li salvaguarda per le ragioni evidenziate dall'esperto né sono emerse, medio tempore, indicazioni di segno contrario;

- ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per disporre la proroga delle misure protettive;

- considerato, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna determinarla nella misura massima di 120 giorni (e quindi fino al 14 luglio 2023) avuto riguardo alle attività negoziali, amministrative e materiali ancora da compiersi;

P.Q.M.

- proroga sino al 14 luglio 2023, nei limiti di quanto stabilito con Provv. del 21 novembre 2022 e Provv. del 20 dicembre 2022, le misure protettive di cui all'art. 18 co. 1 CCI, ferme restando le ulteriori misure protettive operanti ex lege;

- sottolinea in capo al ricorrente l'obbligo stabilito dall'art. 21 co. 1 prima parte;

- visto l'art. 19 co. 6 CCI, dispone che l'esperto nominato nonché ogni altro interessato segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata, rammentando inoltre all'esperto le prescrizioni di cui all'art. 22 co. 2,3 e 4 CCI;

- invita i creditori che si erano opposti alla concessione delle misure protettive a ponderare adeguatamente le iniziative avviate dal debitore interloquendo con l'esperto.

Si comunichi al Registro Imprese nonché al ricorrente che provvederà a notificare il presente provvedimento all'esperto nonché ai creditori controinteressati come individuati con decreto del 21-11-2022.

Così deciso in Mantova, il 9 marzo 2023.